

P.U. 212-1/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Caterina Rizzotto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario **P.U. 212-1/2024** per la ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto da

DA

DESIREE BOTTAN (C.F.: BTTDSR85H48D912D), nata a Garbagnate Milanese l' 08.06.1985, con l'assistenza dell'O.C.C. dott. Carlo Giovanni Fumagalli

Conclusioni delle parti

Nell'interesse di Desiree Bottan:

Chiede all'Ill.mo Tribunale adito:

- voglia: in via preliminare: disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, disponendo altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento

- disporre con decreto che ai sensi dell'art. 70, comma 1 d.lgs. n. 14/2019, il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore siano pubblicati e che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, a cura dell'O.C.C., ne sia data comunicazione a tutti i creditori, affinché sia loro consentito presentare eventuali osservazioni o istanze e, scaduti i termini di cui al comma 3 dell'art. 70 CCII,

- ed infine, omologare il piano con sentenza, disponendo le modalità di esecuzione dello stesso e la chiusura della procedura all'esito positivo dell'esecuzione del presente piano.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. La proposta e il piano presentati da Desiree Bottan



Con ricorso depositato l' 8.7.2024 Desiree Bottan ha presentato una proposta ed un piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII.

La ricorrente ha anzitutto affermato di rivestire la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), CCII, atteso che la stessa svolge la mansione di operaia 3^a livello CCNL piccola media industria con stipendio mensile di circa € 2.300,00, presso la ditta ABA Srl con contratto a tempo indeterminato.

1.1. L'esposizione debitoria

L'esposizione debitoria in capo a Desiree Bottan, ammonta a complessivi € 161.709,28, come si evince dal seguente prospetto:

PROG	CREDITORE	IMPORTO
1	Regione Lombardia	358,32
2	Quici Sara	50.425,07
3	Compass Banca S.p.A	18.585,43
5	Axactor (ex Fiindomestic)	92.340,46
	TOTALE	161.709,28

oltre il costo complessivo della procedura pari ad € 4.899,15 (di cui € 1.394,64 già versati a titolo di acconto).

1.2. Le cause del sovraindebitamento

Con riguardo alle cause che hanno comportato lo stato di sovraindebitamento, la ricorrente ha esposto che:

- nel 2014 cominciò a sviluppare una dipendenza dal gioco d'azzardo: *“il ricorso al gioco d'azzardo è diventato persistente e sempre più ricorrente, tanto da invalidare la normalità della mia vita con le conseguenze proprie della patologia e un bisogno sempre più forte di giocare quantità crescenti di denaro. Dopo aver perso ingenti quantità di denaro e, pervasa dal senso di colpa per aver sottratto le riserve economiche alle necessità della famiglia, ho iniziato a contrarre dei finanziamenti per poter sopperire ai soldi spesi”*;

- ha infatti contratto nel 2021 un finanziamento FINDOMESTIC numero conto 20220882258968 importo finanziato € 80.000,00; credito Findomestic numero conto 10051032810732 – importo linea di credito € 3.000,00; ulteriore credito Findomestic numero conto 20127461762605 – importo linea di credito € 3.000,00; finanziamento COMPASS numero 24389905 del 5.8.2021 per € 15.000,00 (il 9.2.2024 Compass ha promosso atto di pignoramento presso terzi per € 18.585,43); ha inoltre chiesto alla sig.ra Sara Quinci (C.F. QCUCRS84M47L319Y) *“di intestarsi un finanziamento*



Findomestic per un importo di € 63.000,00 che attualmente risulta regolarmente pagato versando una rata periodica mensile di € 850,90 che ricade sul conto corrente n. 10000000690 della signora Quici e che poi la sottoscritta riconosce a quest'ultima con bonifici mensili dell'importo totale della rata e che al 29.2.204 ha un residuo di € 50.425,07";

- presa coscienza della problematica, la ricorrente si è poi rivolta ad un centro di ascolto per le dipendenze, frequentando, tramite la Croce Rossa Italiana, un SerD presso l'ASST SANTI PAOLO E CARLO che prevedeva un programma terapeutico basato su incontri periodici con educatori e psicologi.

1.3. L'attivo e gli importi necessari per il mantenimento

Unitamente alla domanda è stata depositata la documentazione indicata dall'art. 67, comma 2, CCII, da cui è emerso in particolare che:

- la sig.ra Botton convive con la famiglia di origine presso l'immobile ex ALER acquistato dal padre in data 29.11.2001, così composta: il padre, di anni 67, pensionato e con reddito annuo di € 13.000; la madre casalinga; la sorella di anni 37 impiegata part-time con stipendio netto mensile di € 459,82, madre di due figli di anni 11 e 5; il fratello di anni 34 inoccupato.
- la sua situazione patrimoniale è la seguente:
 - titolarità del conto corrente n. 5543/1923 BNL, con saldo attivo al 30/09/2022 di € 54,11;
 - autovettura Toyota Yaris targata DM652HA, immatricolata il 22/01/2008;
 - mancanza di altri beni di valore;
- stipendio di € 2.300 mensili, colpito da pignoramento presso terzi notificato dal creditore Compass Spa in data 9/2/2024;
- la debitrice necessita dell'importo mensile di circa € 600,00 per far fronte al suo mantenimento e contribuire a quello della sua famiglia, e segnatamente:
 - € 138,00 per le utenze;
 - € 135,00 per spese condominiali;
 - € 100,00 per contributo alla retta d'asilo del nipote con lei convivente;
 - € 177,67,00 annui per il bollo auto;
 - € 150,00 per contributo spesa alimentare
 - € **** per la gestione dell'autovettura



- negli ultimi cinque anni non risultano essere stati compiuti degli atti di straordinaria amministrazione.

1.4. La proposta

La ricorrente propone di far fronte alla propria situazione di sovraindebitamento nei seguenti termini e come da tabella riassuntiva e cronoprogramma dei pagamenti.

	TOT CREDITO	SODD.	% SODD
OCC	3.504,51	3.504,51	100%
REGIONE LOMBARDIA	358,32	358,32	100%
FINDOMESTIC	92.340,46	21.071,17	22,82%
COMPASS	8.585,43	1.959,12	22,82%
QUICI	50.425,07	11.506,93	22,82%
TOTALE	151.350,96	34.537,22	

N. Rata	Importo Rata	1 - OCC	2 Regione Lombardia	3 - Findomestic 1	6 - Compass	7 - Quici
1	800,00	800,00		-	-	-
2	800,00	800,00		-	-	-
3	800,00	800,00		-	-	-
4	800,00	800,00		-	-	-
5	800,00	304,51	358,32	83,69	7,78	45,70
6	800,00			488,08	45,38	266,54
7	800,00			488,08	45,38	266,54
8	800,00			488,08	45,38	266,54
9	800,00			488,08	45,38	266,54
10	800,00			488,08	45,38	266,54
11	800,00			488,08	45,38	266,54
12	800,00	-		488,08	45,38	266,54
13	800,00	-		488,08	45,38	266,54
14	800,00	-		488,08	45,38	266,54
15	800,00	-		488,08	45,38	266,54
16	800,00	-		488,08	45,38	266,54
17	800,00	-		488,08	45,38	266,54
18	800,00	-		488,08	45,38	266,54
19	800,00	-		488,08	45,38	266,54
20	800,00	-		488,08	45,38	266,54
21	800,00	-		488,08	45,38	266,54
22	800,00	-		488,08	45,38	266,54
23	800,00	-		488,08	45,38	266,54
24	800,00	-		488,08	45,38	266,54
25	800,00	-		488,08	45,38	266,54
26	800,00	-		488,08	45,38	266,54
27	800,00	-		488,08	45,38	266,54
28	800,00	-		488,08	45,38	266,54
29	800,00	-		488,08	45,38	266,54
30	800,00	-		488,08	45,38	266,54
31	800,00	-		488,08	45,38	266,54
32	800,00	-		488,08	45,38	266,54
33	800,00	-		488,08	45,38	266,54
34	800,00	-		488,08	45,38	266,54
35	800,00	-		488,08	45,38	266,54
36	800,00	-		488,08	45,38	266,54
37	800,00	-		488,08	45,38	266,54
38	800,00	-		488,08	45,38	266,54
39	800,00	-		488,08	45,38	266,54
40	800,00	-		488,08	45,38	266,54
41	800,00	-		488,08	45,38	266,54
42	800,00	-		488,08	45,38	266,54
43	800,00	-		488,08	45,38	266,54
44	800,00	-		488,08	45,38	266,54
45	800,00	-		488,08	45,38	266,54
46	800,00	-		488,08	45,38	266,54
47	800,00	-		488,08	45,38	266,54
48	800,00	-		488,08	45,38	266,54
38.400,00	3.504,51	358,32	21.071,17	1.959,12	11.506,93	



Con le risorse derivanti esclusivamente dal proprio stipendio (€ 2.300,00 mensili), la ricorrente, versando € 800,00 al mese per 4 anni, per un totale di € 38.400,00, a partire dal mese successivo all'omologa, effettuerà:

- 1) il pagamento, in prededuzione, dell'OCC, che sarà soddisfatto al 100%;
- 2) il pagamento del debito verso Regione Lombardia in privilegio, che sarà soddisfatto al 100%;
- 3) il pagamento parziale dei residui dei finanziamenti, per il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 22,82%.

2. La relazione dell'OCC

Alla domanda è stata allegata la relazione svolta dall'OCC Dott. Carlo Giovanni Fumagalli, la quale è stata redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 68, comma 2, CCII e contiene, in particolare:

- I. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- II. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- III. la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della procedura.

L'OCC ha altresì indicato se i soggetti finanziatori hanno tenuto conto del merito creditizio del debitore.

3. Il decreto di ammissione

Con decreto del 11.9.2024, il Giudice ha ritenuto ammissibili la proposta ed il piano e ne ha disposto la pubblicazione nell'area del sito *web* del Tribunale di Monza, incaricando l'OCC di darne comunicazione, entro trenta giorni, a tutti i creditori, nessuno dei quali ha poi presentato osservazioni.

5. La competenza del Tribunale di Monza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poiché Desiree Botton risiede nel Comune di Solaro, ricompreso nel circondario di questo Tribunale.

6. I presupposti per l'omologazione del piano

Ai sensi dell'art. 70, comma 7, CCII, il piano è omologato con sentenza ogniqualvolta sia verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano.

6.1. I requisiti di ammissibilità giuridica



L'art. 69 CCII prevede, quali requisiti di ammissibilità giuridica del piano:

- (i) il non essere già stato esdebitato nei cinque anni precedenti, ovvero aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- (ii) il non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Con riferimento al secondo requisito di ammissibilità, occorre rilevare che la formulazione dell'art. 69 CCII risulta identica a quella prevista dall'art. 7, comma 2, lett. d-ter della l. 3/2012, così come novellato dal d.l. 137/2020.

La disciplina in vigore fino al 2020 prevedeva invece che *“il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano”*.

L'eliminazione, nella formulazione attuale della disposizione, del riferimento alla sproporzione tra il debito contratto e le risorse necessarie per la sua restituzione postula il necessario superamento dell'equazione secondo cui la sproporzione tra il debito assunto e le capacità di restituzione comporta di per sé l'inammissibilità del piano del consumatore.

In base alla nuova formulazione della norma, invero, la mera sproporzione tra il debito assunto e le capacità economiche per la sua restituzione non è di per sé ostativa all'ammissione del piano, dovendo invece verificarsi, sotto il profilo soggettivo, se tale situazione sia stata per l'appunto determinata dal debitore con colpa grave, malafede ovvero frode.

A tal riguardo, deve ritenersi che vi sia frode o malafede qualora il debitore, anche avvalendosi di artifici e raggiri, abbia ottenuto l'erogazione dei finanziamenti sottacendo le sue reali capacità restitutorie, nella piena consapevolezza di non poter far fronte alle obbligazioni assunte.

La colpa grave del debitore si configura invece nelle ipotesi in cui egli abbia fatto ricorso al credito discostandosi in maniera non lieve dalle regole di diligenza, perizia e prudenza. In particolare, assume a tal proposito un particolare rilievo il rispetto delle regole di prudenza, dovendo ritenersi sussistente la colpa grave in capo a quel debitore che sia stato così imprudente da richiedere in prestito delle somme che con alta probabilità non sarebbe stato in grado di restituire.



Deve inoltre escludersi la gravità della colpa nelle ipotesi in cui la condotta del debitore è stata determinata da fattori a lui non direttamente imputabili, tra cui ad esempio la sussistenza di una comprovata ludopatia (cfr. in tal senso Trib. Oristano 7.4.2023).

Ritiene il Tribunale che sussistano tutti i requisiti di ammissibilità giuridica del piano. Anzitutto, la ricorrente non risulta avere già goduto del beneficio dell'esdebitazione. Con riferimento all'assenza di profili di colpa grave, malafede o frode si osserva quanto segue.

Per quanto concerne la ricorrente Desiree Botton, dalla documentazione allegata al ricorso risulta comprovato che la situazione di sovraindebitamento sia stata principalmente determinata dalla ludopatia, che l'ha afflitta in periodo di particolare fragilità.

In relazione ai soggetti ludopatici, la giurisprudenza ha di merito ha affermato il principio secondo cui *“affinché i soggetti ludopatici possano accedere alla procedura di sovraindebitamento, è necessario che la ludopatia non integri una natura colposa, ma sia frutto di una effettiva patologia, preferibilmente oggetto di riscontro anche da parte dell'unità sanitaria locale. È necessario, quindi, documentare che una simile condizione di disturbo renda il sovraindebitato inconsapevole dei rischi finanziari derivanti dalla frequentazione delle sale giochi a fronte della necessità di sottoporsi ad un apposito programma terapeutico”* (cfr. Trib. Catania, 11.08.2020)

Nel caso di specie la dipendenza dal gioco d'azzardo risulta certificata dal SERD (cfr. doc. 1, datato 16.05.2022, nel quale si conferma che la paziente veniva presa in carico il 24.02.2022, su segnalazione della Croce Rossa Italiana). Dall'esame dei documenti allegati al ricorso inoltre può ritenersi sufficientemente dimostrata la preesistenza della ludopatia allegata e certificata all'assunzione delle obbligazioni fonte del sovraindebitamento, considerando che quasi tutti i debiti sono sorti a partire dal 2021 ma la manifestazione della dipendenza, poi certificata nel 2022, si coglie dall'esame degli estratti conto risalenti già al 2018 (cfr. pag. 2 estratto conto 2/1/2018/31/03/2018); anche la destinazione delle somme finanziate per scopi coerenti con l'allegazione della debitrice, che afferma di aver dissipato il patrimonio per il pagamento di debiti derivanti dal gioco d'azzardo, è sufficientemente riscontrata dall'esame degli estratti conto.



Deve pertanto ritenersi che l'accertata sussistenza della ludopatia, alla quale la ricorrente ha cercato di far fronte rivolgendosi al servizio dipendenze, abbia influito sulla capacità di gestione del patrimonio del debitore e consenta di escludere la sussistenza della “*colpa grave*” nella determinazione dello stato di sovraindebitamento (cfr. in senso conforme Trib. Santa Maria Capua Vetere, 20.7.2023 e Trib. Oristano, 7.4.2023).

Alla luce di quanto esposto, deve concludersi nel senso della sussistenza dei requisiti di ammissibilità giuridica del piano.

7.2. La fattibilità del piano

Il piano presentato da Desiree Bottan supera positivamente il vaglio di fattibilità, nell'accezione giuridica ed economica.

Quanto alla fattibilità giuridica, non si rileva alcuna violazione di norme inderogabili. Quanto alla fattibilità economica, si osserva che le risorse per l'adempimento della proposta provengono, in via esclusiva, dal reddito da lavoro percepito dalla ricorrente, che risulta senz'altro sufficiente per far fronte agli obblighi derivanti dall'omologazione del piano a fronte delle contenute spese per mantenimento esposte.

Nel caso di specie, oltre a ciò si evince dalla relazione del Sert allegata in sede di integrazioni che la ricorrente “ha partecipato regolarmente e con buona compliance ai colloqui programmati” portando a termine positivamente il percorso terapeutico di recupero. Di seguito lo stralcio della relazione datata giugno 2024.

Durante il percorso presso il nostro servizio è riuscita a raggiungere gli obiettivi prefissati all'inizio della presa in carico: mantenere l'astensione dal gioco grazie anche al coinvolgimento di un'amica al corrente del suo problema per il controllo della gestione economica, avviare la procedura di supporto legale per la situazione debitoria, acquisire comportamenti e strategie autoprotettive rispetto al craving per il gioco e di prevenzione delle ricadute. Ha inoltre mostrato buone capacità organizzative e di gestione dello stress rispetto a situazioni impreviste sia a livello lavorativo che familiare senza peraltro rifugiarsi nel gioco, come avveniva in passato.

I test somministrati a fine percorso indicano un significativo cambiamento: il CPGI è passato da un punteggio iniziale di 27 indicante un giocatore patologico, a un punteggio finale pari a 0 indicante una totale astensione dal gioco. Inoltre si è verificato un chiaro decremento delle distorsioni cognitive legate al gioco (GRCS iniziale: 106 su 161, GRCS finale: 23 su 161).

8. La convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria

Si precisa, infine, che non deve essere effettuato il vaglio di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto nessun creditore – nonostante la rituale



comunicazione della proposta e del piano a cura dell'OCC – ha presentato osservazioni ai sensi dell'art. 70, comma 3, CCII.

P.Q.M.

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Desiree Bottan;

DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE che l'O.C.C., Dott. Carlo Giovanni Fumagalli, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo Giudice;

DISPONE che l'O.C.C.:

- a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che l'art. 71 comma 4 CCII dispone che *“il Giudice procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto, eventualmente, convenuto dall'organismo con il debitore e ne autorizza il pagamento”*;
- b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al Giudice una relazione finale;

DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito *web* del Tribunale di Monza e provveda a comunicarla ai creditori;

DICHIARA chiusa la procedura.

Pone le spese della procedura a carico del soggetto proponente.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e all'O.C.C., Dott. Carlo Giovanni Fumagalli.

Così deciso in Monza, il 31/10/2024.

Il Giudice

Dott.ssa Caterina Rizzotto

